CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE E LA ASL DI VITERBO AI FINI DELL'INSERIMENTO NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA (Area Non Medica)

TRA

L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, con sede legale in Largo Agostino Gemelli, 1 - Milano, codice fiscale n. 02133120150, d'ora in poi denominata "Università Cattolica", rappresentata dal Dott. Lorenzo Maria Cecchi, domiciliato per la carica in Roma, Largo Francesco Vito n. 1,

 \mathbf{E}

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO (di seguito "Azienda"), con sede Legale Via Enrico Fermi,15 – 01100 Viterbo (VT), Partita IVA 01455570562, nella persona della Dott.ssa Simona DI GIOVANNI, Direttore Amministrativo ASL/VT, delegata dal Legale Rappresentante ASL/VT, Commissario Straordinario Dr. Egisto Bianconi, con Deliberazione CS n° 1250/2023, per le funzioni specifiche di stipula di Contratti e Convenzioni.

VISTI

- il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante: "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto rettorale n. 2232 del 16 dicembre 2015, recante: << Modifiche al "Regolamento delle scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli">>>;
- il decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, recante: "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria", in particolare l'art. 3;
- il decreto interministeriale 16 settembre 2016, n. 716, recante: "Riordino delle Scuole di specializzazione ad accesso riservato ai "non medici";
- Lo schema di convenzione relativo all'inserimento nella rete formativa dell'Università Cattolica di altri Enti aventi i requisiti, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università Cattolica, nella seduta del 26 gennaio 2018;
- la Convenzione stipulata con la Regione Lazio in data 19 aprile 2023;
- la proposta del Direttore della Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera circa la presente convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 Oggetto

Con il presente Accordo le parti regolano l'inserimento dell'Azienda nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera.

La presente convenzione e ogni atto conseguente non comportano flussi di pagamento tra le parti.

Art. 3 Durata e recesso

La presente convenzione ha durata di 4 anni (in base alla durata della Scuola) con decorrenza dalla sottoscrizione, con possibilità di rinnovo con le stesse modalità previste per la sua stipula.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, ove la presente Convenzione venisse sottoscritta in data successiva rispetto a quella dell'inizio effettivo del Tirocinio, le prestazioni eseguite medio tempore dovranno considerarsi regolamentate dalle previsioni contenute nel presente atto.

Le Parti possono recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione scritta, con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni da inoltrare a mezzo PEC. L'Azienda si impegna comunque a consentire il completamento della formazione specialistica agli specializzandi ancora in corso al momento del recesso.

Art. 4 Possesso dei requisiti

Ai fini del completamento dell'attività formativa sia teorica sia pratica per la formazione degli specializzandi "non medici" iscritti alla Scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera, l'Università Cattolica si avvale delle strutture e dei Dirigenti dell'Azienda per lo svolgimento delle attività formative professionalizzanti della suddetta Scuola.

Ai fini del rapporto di collaborazione, le Parti convengono quanto segue:

- a) l'Azienda mette a disposizione dell'Università Cattolica le proprie strutture, descritte nell'allegato A, ritenute dalle Parti adeguate al fine di raggiungere o completare l'attività necessaria alla formazione degli specializzandi;
- b) l'Università Cattolica può attribuire ai dirigenti dell'Azienda le funzioni di professore a contratto, a titolo gratuito, previa acquisizione del nulla osta dell'Azienda, per attività di formazione nell'ambito del piano degli studi della Scuola, secondo l'ordinamento vigente in materia.

Art. 5 Attività dello specializzando

I tempi e le modalità di svolgimento delle attività formative didattiche, sia teoriche sia pratiche, degli specializzandi vengono stabilite annualmente nel programma formativo individuale dei medesimi, deliberato dal Consiglio della Scuola.

Secondo il programma formativo, le attività formative che lo specializzando deve svolgere presso la struttura convenzionata sono concordati dalla Direzione della Scuola con la Direzione sanitaria e con il dirigente responsabile della struttura stessa.

La formazione dello specializzando implica la partecipazione guidata o diretta alle attività di servizio della struttura convenzionata con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore.

In nessun caso l'attività dello specializzando è sostitutiva del personale di ruolo.

Le attività sono illustrate e certificate a cura del dirigente responsabile della struttura presso la quale si svolge l'attività formativa.

Lo specializzando è tenuto a osservare la normativa in materia di *privacy*, in particolare gli obblighi di riservatezza, nonché il segreto d'ufficio e professionale.

Art. 6 Frequenza

Il controllo della frequenza degli specializzandi è affidato al responsabile, o suo delegato, della struttura dove si svolge l'attività formativa. La documentazione di attestazione della frequenza dev'essere trasmessa al Direttore della Scuola, al quale vanno comunque tempestivamente comunicate eventuali assenze.

Art. 7

Tutela assicurativa

Gli specializzandi ammessi a frequentare le strutture dell'Azienda sono tenuti al rispetto delle norme interne e all'osservanza di tutte le disposizioni che regolano i servizi sanitari e ospedalieri in particolare.

Durante la loro permanenza presso dette strutture, essi saranno assicurati a cura dell'Università Cattolica contro eventuali infortuni o malattie professionali riportate durante lo svolgimento delle proprie funzioni.

Durante il periodo di permanenza e per le attività svolte presso l'Azienda, la stessa (attraverso il Dirigente della Unità Operativa o struttura assimilabile) è responsabile della attività dello specializzando che è coperto da polizza assicurativa della Struttura ospedaliera o territoriale, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del D.I.M. n.68/2015.

Art. 8 Sicurezza

Le Parti concordano che gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e, se presente, gli obblighi previsti per il rischio di radiazioni ionizzanti dal d.lgs. n. 230/1995 gravino sulla struttura convenzionata per quanto riguarda gli specializzandi che si trovino presso di essa nell'espletamento di attività connesse alla didattica o alla ricerca.

Entrambe le Parti si impegnano a garantire al proprio personale la formazione di base prevista dal d.lgs. n. 81/2008 e dall'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, per quanto non regolato da espressa previsione normativa.

È onere dell'Azienda fornire formazione e informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica e alle attività svolte, sorvegliando e verificando l'operato di questi soggetti.

L'informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l'ubicazione della cassetta di pronto soccorso, l'eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo svolgimento dell'attività in sicurezza.

Gli specializzandi vengono sottoposti ai medesimi controlli sanitari del personale dipendente dall'Unità Operativa cui sono assegnati.

Gli specializzandi devono essere dotati di tutte le protezioni previste per accedere e operare in zone esposte a radiazioni ionizzanti ed essere sottoposti ai relativi controlli dosimetrici e sanitari. Tali incombenze fanno carico alla struttura convenzionata.

L'Azienda provvede all'accertamento medico nei confronti di tutti gli specializzandi, al fine di valutarne l'idoneità alla mansione specifica e adempie agli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e dal d.lgs. n. 230/1995 per l'intero periodo di frequenza, con oneri a proprio carico.

Gli specializzandi dovranno comunque adempiere a ogni altra indicazione impartita dall'U.O.C. Farmacia Aziendale dell'Azienda, secondo la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, il cui Regolamento, adottato con Deliberazione DG n.2152 del 31/10/2022, è consultabile sul sito aziendale (www.asl.vt.it).

Ai soli fini del rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro (art. 2 del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.), gli specializzandi sono equiparati ai lavoratori e pertanto l'Università è tenuta a formarli così come recita l'art.37 co.14 bis del D.Lgs.n.81/2008 e ss.mm.ii.. All'avvio del periodo di formazione, l'Università dovrà trasmettere all'Azienda gli attestati relativi alla formazione di cui si tratta. Solo una volta acquisiti detti attestati, si potrà avviare il percorso di formazione.

Art. 9

Verifica della corretta applicazione della convenzione

Il Direttore della Scuola e il Dirigente Responsabile della struttura interessata vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

Art. 10 Clausola di legalità e trasparenza

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni.

Le Parti dichiarano di aver adottato idonei modelli organizzativi conformemente a quanto previsto dal paragrafo precedente; dichiarano, altresì, di conoscere ed accettare il contenuto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottati (consultabili sul sito istituzionale del dell'Università Cattolica e della ASL Viterbo) per prevenire le fattispecie criminose connesse alle specifiche aree di rischio e di far rispettare le regole in essi contenute, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovesse avvalersi nell'esecuzione dei servizi/attività previsti dalla presente Convenzione.

Parimenti, per tutta la durata del rapporto, gli specializzandi in formazione specialistica, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, sono tenuti al rispetto dei Regolamenti aziendali vigenti e, in particolare, del Codice di comportamento aziendale vigente, tutti consultabili sul sito aziendale (www.asl.vt.it).

Art. 11 Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali necessari alla stipula ed esecuzione della presente Convenzione nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche "GDPR") e della normativa nazionale vigente.

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente alla normativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e al D.lgs n. 101 del 10 agosto 2018 relativo all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato Regolamento UE. Resta inteso che i dati personali saranno trattati secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, con modalità manuali e/o automatizzate.

Nello svolgimento della Convenzione, le Parti agiscono in qualità di autonomi titolari dei dati.

In relazione alla gestione dei dati dei pazienti di cui i tirocinanti ed i tutor vengono a conoscenza nell'espletamento dell'attività del tirocinio, l'Azienda agisce come esclusivo Titolare del trattamento. I tirocinanti in formazione dell'Università potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e sono tenuti al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di trattamento dei dati personali, di cui vengano a conoscenza durante il periodo del tirocinio pratico – applicativo, presso l'Ente convenzionato, anche dopo la conclusione delle attività e a segnalare ogni eventuale possibile criticità in materia di trattamenti di dati.

Per tali operazioni che riguardano il trattamento dei dati dei pazienti, l'Azienda provvederà a nominare debitamente autorizzati ai sensi dell'art.2- quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e art. 29 del Regolamento UE 2016/679 i tirocinanti ed i tutor ed a fornire loro le relative istruzioni per il trattamento dei dati personali.

Il Titolare del trattamento dovrà assicurare il rispetto della suindicata normativa e l'adeguatezza delle misure adottate ai sensi dell'art. 24 e ss. del GDPR.

Per entrambe le parti troverà applicazione l'art. 82 del GDPR in tema di responsabilità.

Art. 12

Modifiche alla convenzione

Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere preventivamente concordate e sottoposte all'esame degli Organi deliberanti delle Parti contraenti.

Art. 13

Firma digitale

Si dà atto che la sottoscrizione tra le Parti della presente convenzione avverrà in modalità elettronica mediante dispositivo digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell'art. 24 del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e scambiata tra le Parti medesime a mezzo di posta elettronica certificata – PEC.

Art. 14

Spese

La presente convenzione è soggetta a imposta di bollo, a carico dell'Università e potrà essere registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 della parte 2 della Tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n.131 e ss.mm.ii. con onere a carico della parte richiedente la registrazione.

Art. 15

Elezione di domicilio e foro di competenza

Agli effetti della presente convenzione le Parti eleggono il proprio domicilio presso le seguenti sedi:

- Università Cattolica del Sacro Cuore, in Roma, Largo Francesco Vito 1;
- ASL Viterbo, in Viterbo, Via Enrico Fermi, 15.

E' fatto obbligo alle Parti di comunicare tramite PEC, l'eventuale cambio di domicilio.

Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra l'Azienda e l'Università Cattolica in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario fra le Parti a titolo transattivo.

Art. 16 Norma finale

Le Parti convengono che, per tutto quanto non espressamente disposto dalla presente convenzione, si fa riferimento alle disposizioni di legge e ai regolamenti dell'Università Cattolica.

Roma,

FIRMA PER L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE (Dott. Lorenzo Maria Cecchi)

FIRMA PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO (Dott.ssa Simona Di Giovanni)

ALLEGATO A

La Farmacia dell'Ospedale Belcolle è dotata di tutti gli arredi ed attrezzature idonee e necessarie per l'espletamento dell'assistenza diretta relativa ed i farmaci e dispositivi medici dedicati ai pazienti cronici e/o in dimissione; altresì è dotata di laboratori di galenico sterile magistrale (UFA) per tutte le terapie centralizzate ONCO/EMA/sperimentazione clinica. La Farmacia è in rete con la Centrale di logistica Demax e i CDR afferente mediante applicativi informatici.

Codice NSIS: 120109